

COMUNE DI AVIO

PROVINCIA DI TRENTO

RELAZIONE TECNICA

**RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE
DAL COMUNE DI AVIO
ai sensi del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175**

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.).

Ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Comune di Avio ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera della Giunta comunale n. 56 dd. 31.03.2015, provvedimento del quale il presente atto cognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 1, c.2, T.U.S.P..

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 43 dd. 31.03.2016 avente ad oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1, comma 612 L. 190/2014), esito" nella quale vengono indicate le partecipazioni in capo al Comune di Avio.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società, aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (..omissis..), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate.

Ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2. T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa:

3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all' art. 4, T.U.S.P.;

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Sono state pertanto valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela della concorrenza e del mercato e si è tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

2. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

Con deliberazione del Consiglio comunale di Avio n. 69 dd. 22.11.2010 è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Avio, in base alle disposizioni di cui all'art., 3 commi 27, 28 e 29 della Legge 244/2007, disponendone, per le motivazioni ivi riportate il mantenimento.

Con delibera della Giunta comunale n. 56 dd. 31.03.2015, Il Comune di Avio ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 confermando il mantenimento della partecipazione nelle società di seguito riportate.

3. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

3.1 Denominazione CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI – società cooperativa

3.1.1. Dati della società

Data di costituzione:	9 luglio 1996
Sede legale:	via Torre Verde, n. 23 38122 – Trento
Oggetto Sociale:	La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.
Capitale sociale al 31.12.2015:	12.239,00 Euro
Percentuale di partecipazione:	0,42%
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2013: 0 2014: 0 2015: 0

3.2 Denominazione INFORMATICA TARENTINA – società per azioni

3.2.1. Dati della società

Data di costituzione:	7 febbraio 1983
Sede legale:	Via Gilli 2 – 38100 TRENTO
Oggetto Sociale:	Produzione di software
Capitale sociale al 31.12.2015:	euro 3.500.000,00
Altri soci:	PAT, REGIONE TN/AA, C.C.I.A.A., COMUNITA', COMUNI
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,0356%
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2013: 188,27 euro 2014: 0 euro 2015: 0 euro

3.3 Denominazione DOLOMITI ENERGIA HOLDING – società per azioni

3.3.1. Dati della società

Data di costituzione:	1998
Sede legale:	Via Manzoni 24 – 38068 ROVERETO
Oggetto Sociale:	Produzioni e distribuzione servizi pubblici locali
Capitale sociale al 31.12.2015:	411.496.169
Altri soci:	FinDolomiti Energia, FT Energia, Fondazione Caritro, ISA, Comune di Trento, Comune di Rovereto, Stet, AGS, AIR, ACSM Primiero, Bim, Enercoop, altri Comuni
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,00108%
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2013: 422,75 euro 2014: 489,50 euro 2015: 356,00 euro

3.4 Denominazione DOLOMITI ENERGIA SPA

3.4.1. Dati della società

Data di costituzione:	2002
Sede legale:	Via Fersina n- 22 – 38122 TRENTO
Oggetto Sociale:	vendita servizi pubblici locali (energia elettrica, gas, ecc.)
Capitale sociale al 31.12.2015:	17.316.300
Altri soci:	Dolomiti Energia Holding, società di vendita AGS, Stet, AIR, altri Comuni
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,3207%
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2013: 39.600,00 euro 2014: 39.600,00 euro 2015: 66.000,00 euro

3.5 Denominazione TRENTINO RISCOSSIONI SPA

3.5.1. Dati della società

Data di costituzione:	1 ottobre 2006
Sede legale:	Via Romagnosi n. 11/A – 38122 TRENTO
Oggetto Sociale:	Accertamento, liquidazione, riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'art. 34 della legge provinciale 16.06.2003
Capitale sociale al 31.12.2015:	1.000.000,00 euro
Altri soci:	Comune di Trento, PAT, Comunità della Vallagarina e altri soci
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,0401
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2013: 0 euro 2014: 0 euro 2015: 0 euro

4. ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Con il presente atto, si conferma il mantenimento della partecipazione del Comune di Avio nelle società sopraccitate.

In particolare la misura della partecipazione a dette società risulta minimale, ogni partecipazione risulta inferiore all'1 %. Deve pertanto essere sottolineato il valore strategico di tali "**micropartecipazioni**" ed in particolare l'elevata redditività delle società che operano nel settore dell'energia. In particolare i dividendi percepiti da Dolomiti Energia spa costituiscono una importante risorsa da poter utilizzare nella parte corrente del Bilancio.

Per quanto riguarda le restanti partecipazioni, preme sottolineare peraltro che esse non vanno intese in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo tecnologico del Comune (Informatica Trentina spa) e di servizi vari (Consorzio dei Comuni Trentini).

Si rammenta infine che per quanto riguarda le **Società di sistema** (Informatica Trentina), come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per dette società costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali e in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento.

Infine va rilevato che la partecipazione dei singoli comuni è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.